

## Direttive

### concernenti l'uso di riferimenti alla Banca nazionale svizzera nella pubblicità

La Banca nazionale svizzera è competente per la politica monetaria del Paese. Al fine di adempiere i suoi compiti si avvale in parte della collaborazione di persone e imprese esterne, incaricate in qualità di soggetti esperti o soggetti fornitori (per esempio negli ambiti specialistici dell'informatica, della previdenza per il personale, degli immobili e dei servizi tecnici). Date le sue funzioni pubbliche, la Banca nazionale desidera che le persone e le imprese incaricate non utilizzino il suo nome a scopo di pubblicità.

A tal fine si stabilisce che:

1. Alle persone/imprese incaricate non è consentito utilizzare il nome della Banca nazionale svizzera in annunci per giornali e riviste, in comunicati stampa, nei media elettronici (televisione, Internet, ecc.), in manifesti o altri supporti accessibili pubblicamente.  
È considerata utilizzo (indiretto) del nome della Banca nazionale svizzera anche la raffigurazione dei suoi edifici a fini pubblicitari.  
Inoltre è vietato menzionare il rapporto di collaborazione con la Banca nazionale svizzera in articoli specialistici, comunicati di associazioni professionali e discorsi tenuti in occasione di eventi di settore.
2. Alle persone/imprese incaricate è consentito, per la durata del rapporto contrattuale e i successivi tre anni, riportare il nome della Banca nazionale svizzera in un elenco di referenze consegnato individualmente alla clientela già in essere o potenziale.
3. Alle persone/imprese incaricate è consentito, previa autorizzazione, fornire alla clientela già in essere o potenziale il nominativo di collaboratori o collaboratrici della Banca nazionale svizzera quali referenti.  
Costoro devono essere membri della Direzione oppure specialiste/specialisti qualificati. Come referenti rimangono di norma a disposizione della clientela delle persone/imprese incaricate anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione fra queste e la Banca nazionale svizzera.
4. Le persone/imprese incaricate prendono atto del fatto che l'inosservanza delle presenti direttive può comportare la revoca immediata dell'incarico. In tal caso, il diritto al risarcimento danni per revoca intempestiva è escluso.
5. Le presenti direttive si applicano per analogia anche ai contratti di acquisto, leasing, ecc.

Confermo di aver letto e di accettare quanto sopra indicato.

---

Luogo, data

---

(Persona/Impresa)